



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SERAFINI, CALIGIURI, MASINI, RIZZOTTI, AIMI,
BARBONI, DE SIANO e CESARO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 2021

Istituzione della professione sanitaria di odontotecnico

ONOREVOLI SENATORI. - Il dentista e l'odontotecnico sono due figure ben distinte, che collaborano tra di loro, ma le cui competenze non si devono confondere, e questo proprio per tutelare la salute del paziente. Dietro una protesi c'è molto lavoro e abilità; nella protesi si collegano le capacità mediche e cliniche del dentista con quelle tecniche dell'odontotecnico. Gli odontotecnici sono professionisti autorizzati unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte loro fornite dai medici-chirurghi e dagli abilitati a norma di legge all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria, con le indicazioni del tipo di protesi da eseguire. La professione di odontotecnico è quindi tuttora « arte ausiliaria delle professioni sanitarie ».

L'inquadramento giuridico della professione di odontotecnico, che si consegue al termine di un percorso di studi con il conseguimento di un diploma professionale di scuola secondaria di secondo grado presso istituti professionali, risale al regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334. Questa situazione di mancato aggiornamento normativo non ha permesso di riconoscere appieno la professionalità di natura tecnica e la responsabilità di questa professione che concorre al benessere della persona, valorizzando le condizioni giuridiche, professionali ed economiche.

Come la categoria degli odontotecnici ha spesso evidenziato, la realizzazione di dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico e l'utilizzo di strumenti ed attrezzature dentali richiedono una competente forma-

zione scientifica. L'odontotecnico è un tecnico che opera con tecnologie avanzatissime e si aggiorna costantemente per poter realizzare manufatti protesici che rispettino la salute dell'utente finale senza arrecargli danni.

L'odontotecnico ha conoscenze di anatomia, fisiologia e biomeccanica dell'apparato masticatorio, e costruisce infatti apparecchi di protesi dentaria fissa o mobile, impiegando i materiali usati nell'arte odontotecnica, su modelli tratti da impronte fornite da medici odontoiatri, con le indicazioni del tipo di protesi da eseguire. Deve conoscere la tecnologia riguardante la lavorazione delle leghe nobili speciali, delle resine, delle porcellane e degli altri materiali ausiliari; deve saper realizzare le moderne protesi dentarie con i requisiti biologici, igienici, funzionali, meccanici, estetici; deve essere in grado di allestire e gestire un moderno laboratorio odontotecnico e conoscere le relative norme legislative.

È importante ricordare che secondo la normativa vigente l'odontotecnico non è una professione sanitaria, sebbene sia strettamente legata alla salute della persona. Gli odontotecnici non effettuano una terapia ma realizzano artigianalmente un manufatto, cioè un ausilio terapeutico essenziale per determinate prestazioni odontoiatriche. E' opportuno ribadire che, analogamente a quanto avviene in ambito chirurgico, dove le tecnologie scientifiche sono di supporto al chirurgo per ottenere i migliori risultati sul paziente, l'odontotecnico possiede un'alta preparazione tecnica, che è supportata ma non sostituita dall'odontoiatria digitale. La protesi dentale è un dispositivo medico singolo, diverso da bocca a bocca: è su misura.

Con il presente disegno di legge si intende rafforzare la figura professionale degli odontotecnici, il cui livello di preparazione è aumentato enormemente negli anni anche in forza di norme nazionali e sovranazionali che conferiscono loro elevate responsabilità sui dispositivi prodotti, in termini di sicurezza e qualità. Questo sarebbe il giusto contrappeso agli oneri e alle responsabilità che di fatto gli odontotecnici hanno, senza che siano riconosciuti.

L'istituzione della professione sanitaria di odontotecnico è necessaria per fermare la ormai più che certa estinzione della professione, sottoposta ad una concorrenza dei fabbricanti di protesi i quali hanno approfittato sino ad oggi di un vuoto legislativo per introdursi nel mercato della fabbricazione delle protesi dentarie. L'odontotecnico fab-

bricante, in possesso dei titoli di studio adeguati, è sottoposto alle normative europee in materia di fabbricazione dei dispositivi medici su misura, ed emette certificazioni che consentono al paziente di avere contezza in termini di tracciabilità del processo produttivo, tracciabilità non rispettata dai fabbricanti di protesi, il che rappresenta un rischio per la salute dei pazienti.

Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, aveva istituito ventidue professioni sanitarie dalle quali non furono ricomprese, inespugnabilmente, gli odontotecnici e gli ottici. Con questo disegno di legge, l'istituzione della professione sanitaria di odontotecnico, al pari delle altre ventidue regolamentate, prevede il corso di laurea breve istituito presso la facoltà di medicina.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della professione sanitaria di odontotecnico)

1. In deroga a quanto previsto in materia di istituzione di nuove professioni sanitarie dalle leggi 1° febbraio 2006, n. 43, e 11 gennaio 2018, n. 3, la professione di odontotecnico è ricompresa tra le professioni sanitarie dell'area tecnico-assistenziale di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 2000, n. 251.

Art. 2.

(Dispositivi medici su misura)

1. L'odontotecnico è responsabile della produzione dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico, da realizzarsi in coerenza con la prescrizione del medico ed esclusivamente all'interno di laboratori odontotecnici in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti.

2. L'odontotecnico, nell'ambito delle proprie competenze:

a) è responsabile dell'organizzazione, della pianificazione e della qualità degli atti professionali svolti;

b) esegue, su indicazione dell'abilitato all'esercizio dell'odontoiatria, le modifiche sui dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico;

c) svolge attività didattica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

3. L'odontotecnico esercita la sua attività professionale in regime di dipendenza, all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private, ovvero in regime di lavoro autonomo.

4. Non spettano all'odontotecnico attività sanitarie di prevenzione, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative.

Art. 3.

(Abilitazione e iscrizione all'albo professionale degli odontotecnici)

1. Al fine di esercitare la professione sanitaria di odontotecnico è necessario essere in possesso del diploma di laurea triennale in odontotecnica, da istituire ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dei decreti di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ed essere iscritto all'albo professionale degli odontotecnici da istituirsi presso l'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito l'ordinamento didattico della laurea di cui al comma 2 nell'ambito della facoltà di medicina e chirurgia.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'articolo 11 del regolamento di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, e l'allegato A al decreto del Ministro della sanità 3 maggio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 1994, recante l'elenco delle attrezzature tecniche e strumentali per gli odontotecnici.

Art. 5.

(Norma transitoria)

1. Il titolo di odontotecnico, conseguito ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, antecedentemente la data di entrata in vigore della presente legge, nonché il titolo conseguito dagli iscritti ai corsi per l'esercizio dell'arte ausiliaria di odontotecnico, di cui al decreto del Ministro della sanità 23 aprile 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 18 giugno 1992, sono equipollenti al diploma di laurea triennale in odontotecnica di cui all'articolo 3 della presente legge e sono idonei al proseguimento dell'attività professionale.

€ 1,00